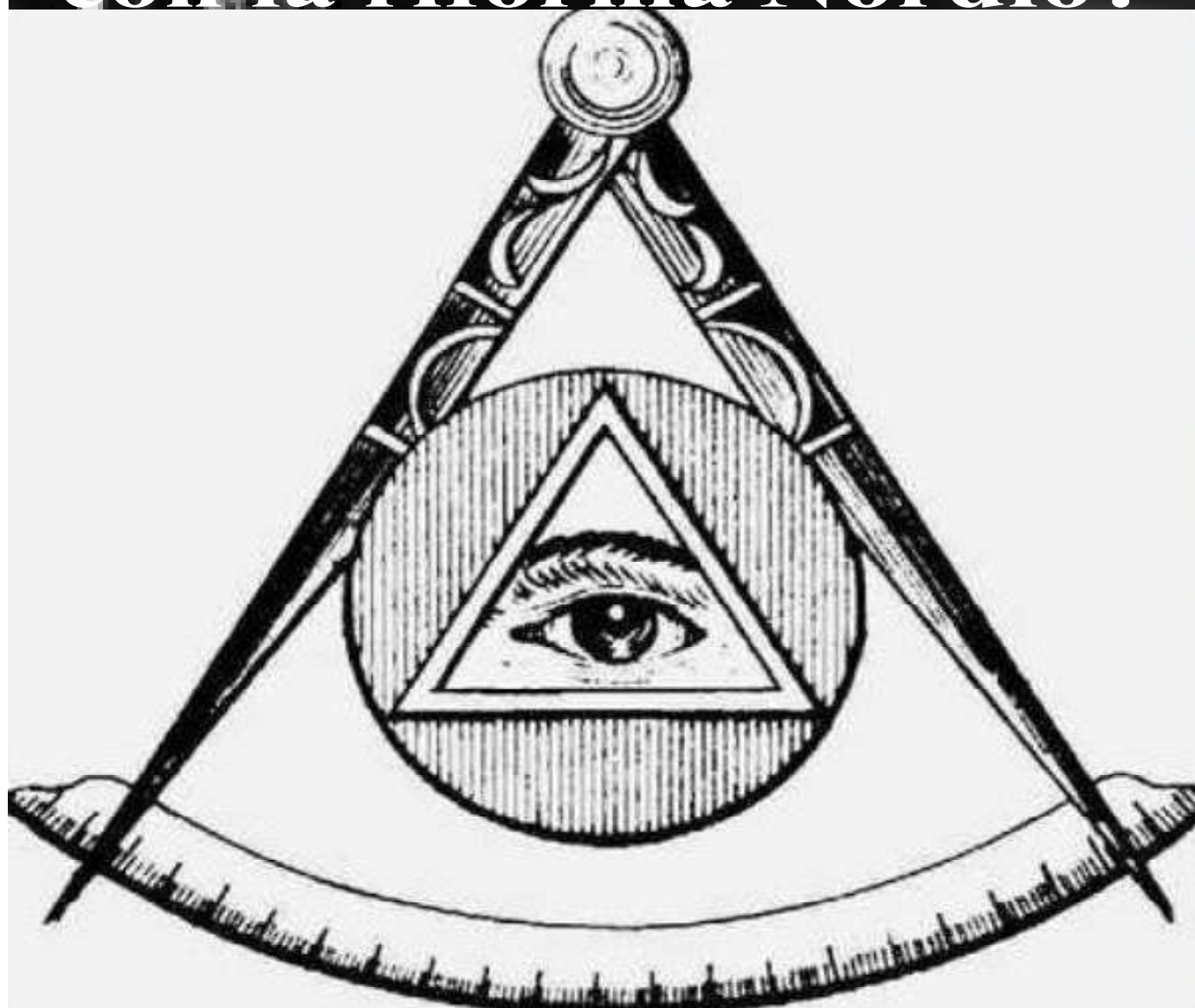


lavoroesalute

Giustizia, cosa rischiamo



con la riforma Nordio?



Inserto a cura di **Renato Fioretti**

Lavoro e Salute - Rivista aderente a Medicina Democratica *Movimento di lotta per la salute*

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

di Renato Fioretti

Una volta, in Italia, parlare di "riforme" era sinonimo di speranza. Col tempo, però, il significato del termine ha subito una torsione: da promessa di progresso a strumento di ridefinizione regressiva. Nella Prima Repubblica ogni grande riforma portava con sé la garanzia di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Penso, ad esempio, a quelle che portarono alla Scuola media unificata, alla Previdenza sociale, allo Statuto dei lavoratori e al Servizio Sanitario Nazionale: tutte scelte tese ad ampliare diritti, garantire sicurezza sociale e uguaglianza. Negli ultimi anni, purtroppo, il termine ha perso quella carica positiva e non crea più aspettative ma timori. Sempre più spesso, infatti, assistiamo a cambiamenti che, invece di rendere la società più giusta, finiscono per peggiorare la situazione di molti. Basti pensare alle riforme elettorali che hanno ridotto la rappresentanza, alle riforme delle pensioni che hanno allontanato la serenità dagli anziani, o ad altre scelte che hanno indebolito servizi e diritti. Oggi ci troviamo davanti a una nuova riforma: la Nordio-Meloni sulla giustizia. Anche questa, naturalmente, ci viene presentata come necessaria, moderna, indispensabile. Eppure, per consolidata esperienza, è più che legittimo

temere che il ricorso a questo termine possa, in effetti, nascondere un cambiamento che potrebbe finire con il ridefinire in peggio il rapporto di fiducia tra lo Stato e chi ogni giorno affida alle istituzioni la propria tutela. Essa viene presentata come la soluzione ottimale ai mali della giustizia italiana ma è fondamentale interrogarsi:

veramente questa riforma migliorerà la vita di tutti noi? Oppure rischia di peggiorare lo stato delle cose in termini di minaccia ai principi di legalità, trasparenza e uguaglianza su cui è fondato il nostro sistema? Come già successo in passato, quando si parla di riforma della giustizia, si usano parole di difficile comprensione e si ricorre a tecnicismi che sono lontani dalla vita delle persone comuni. Questo contributo vuole rappresentare il tentativo di semplificare i termini della discussione e offrire spunti di riflessione, oltre che dare voce a qualche domanda che corre il concreto rischio di restare inascoltata. Tra l'altro, oltre all'opportunità di essere informati sui contenuti della riforma, è ancora più importante, a mio parere, che ciascuno di noi sappia bene quali potranno essere le conseguenze concrete di un eventuale cambiamento della nostra Carta costituzionale. Infatti, poiché la legge



di riforma non ha ottenuto l'approvazione dei due terzi dei parlamentari di Camera e Senato, saremo chiamati a decidere - attraverso una consultazione referendaria - non solo su un testo ma sul modello di giustizia che avremo in futuro. Spetterà quindi a noi (probabilmente la prossima primavera) scegliere se confermare o meno le modifiche proposte da Nordio, con tutto ciò che ne conseguirà.

Per comprendere la portata della riforma, è utile partire dall'attuale struttura del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo centrale nell'autonomia della Magistratura.

Composizione del CSM

Categoria	Numero	Modalità di elezione
Membri togati	16	Eletti dai magistrati (Giudici e PM)
Membri laici	8	Eletti dal Parlamento in seduta comune
Presidente	1	Presidente della Repubblica
Membro di diritto	1	Primo Presidente della Cassazione
Membro di diritto	1	Procuratore Generale della Cassazione

Attuali modalità di elezione

Membri togati (16)

- o Eletti direttamente dai magistrati.
- o Rappresentano diverse funzioni e aree geografiche.
- o Le correnti della Magistratura (come Magistratura Democratica, Unicost, MI, etc.) hanno storicamente un ruolo importante nell'indicazione dei candidati

Membri laici (8)

- o Eletti dal Parlamento in seduta comune (Camera + Senato).
- o Devono essere professori ordinari di diritto o avvocati con almeno 15 anni di esercizio.
- o Sono, di norma, espressione delle forze politiche parlamentari.

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 2

Membri di diritto (3)

- o Il Presidente della Repubblica (presiede il CSM).
- o Il Primo Presidente della Corte di Cassazione.
- o Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Oggi, quando un PM viene a conoscenza di un possibile reato, ha l'obbligo di intervenire: non può lasciar perdere. È una garanzia per tutti i cittadini.

Questa situazione cambierebbe completamente grazie ai quattro pilastri che caratterizzano il disegno di legge costituzionale:

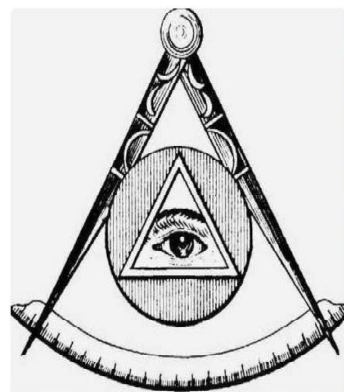
- 1) La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri
- 2) La creazione di due Consigli Superiori della Magistratura
- 3) L'introduzione del sorteggio per la nomina dei 2/3 dei membri togati del CSM
- 4) L'istituzione di un'Alta Corte disciplinare esterna ai due futuri CSM

Ed è intorno a questi punti che è in atto un aspro confronto tra coloro che li sostengono e coloro che, invece, ne contestano l'efficacia.

Punto 1

Pro: Chi intraprende la carriera di giudice (chi decide le cause) non potrà più passare, nel corso della vita lavorativa, a quella di pubblico ministero (il magistrato che conduce le indagini e sostiene l'accusa), e viceversa. L'obiettivo dichiarato è separare chi giudica da chi accusa.

Contro: *"è ingannevole la stessa denominazione della riforma <separazione delle carriere>" per il semplice motivo che: "detta separazione è stata, sostanzialmente, già portata a termine con la legge 71/2022 (riforma Cartabia)". Inoltre: "quella di Nordio-Meloni è una riforma dell'indipendenza del potere giudiziario(1), tesa a restringere le garanzie di indipendenza dell'esercizio della giurisdizione".*



Loggia P2 (Propaganda due)



Punto 2

Pro: Lo sdoppiamento del CSM rappresenterebbe la conseguenza naturale della divisione tra giudici e pubblici ministeri. I due distinti organi garantirebbero, secondo i promotori, una maggiore autonomia organizzativa.

Contro: L'attuale ruolo del CSM, cui spettano le decisioni rispetto all'assegnazione della prima sede e delle funzioni cui assegnare i nuovi magistrati, i trasferimenti, le promozioni (su criteri di merito e non su pressioni politiche) ed i provvedimenti disciplinari, è invece centrale e dirimente per quell'autogoverno della Magistratura che - non garantito nel vecchio ordinamento monarchico/liberale, insieme allo stato di dipendenza dei pubblici ministeri al potere politico - aveva impedito alla Magistratura di esercitare resistenza all'avvento della dittatura fascista. Non a caso (scrive Domenico Gallo) ci furono delle resistenze a dare attuazione alla disciplina costituzionale: il CSM fu istituito solo 10 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione e cominciò ad operare nel 1959 (con funzioni iniziali molto contenute).

Punto 3

Pro: Chi sostiene il sorteggio afferma che questa soluzione svincola dall'ipoteca delle correnti interne alla magistratura. Il sistema attuale, a loro parere, favorisce l'appartenenza a gruppi organizzati piuttosto che la meritocrazia e la competenza. Il sorteggio tra candidati ritenuti idonei garantirebbe, quindi, maggiore imparzialità e ridurrebbe le lotte di potere.

Contro: Secondo i critici, il sorteggio sarebbe "espressione di una logica qualunquista dell'uno vale uno" e creerebbe una perdita di rappresentanza reale, oltre che svilente per la rappresentatività di un organo costituzionale. Tra l'altro, nulla vieterebbe che quelle <logiche di appartenenza, attraverso le attuali correnti> che s'intendono impedire con il ricorso al sorteggio, sorgessero successivamente alla composizione dei nuovi CSM. Personalmente, per quello che possa valere, io ritengo che il sorteggio, venduto quale

CONTINUA A PAG. 4

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUADA PAG. 3

antidoto al correntismo, sia in realtà solo un trucco per togliere ai magistrati il diritto di scegliere liberamente i propri rappresentanti e per consegnare più poteri alla politica. Non a caso, nell'attuale CSM, i 10 membri laici, eletti dal Parlamento in seduta comune, rappresentano il 50 per cento del numero dei togati, mentre nei due CSM previsti dalla riforma, rappresenterebbero i due/terzi dei togati, con conseguente maggiore peso ed aumento della politicizzazione. L'esatto contrario di quanto non s'intende permettere ai magistrati. Tra l'altro, l'ONU, attraverso la **relatrice speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati**, Margaret Satterthwaite, ha richiamato gli standard internazionali che garantiscono l'autonomia della magistratura nel criticare la riforma Nordio/Melloni che rischia di minare l'indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri, aumentando l'influenza della politica.

Punto 4

Pro: I favorevoli ritengono che un organo disciplinare esterno aumenti la terzietà e la trasparenza nei controlli sui magistrati; essendo composto da esperti altamente qualificati e selezionati in modo rigoroso, può evitare influenze politiche o di fazione che secondo loro sarebbero presenti nell'attuale CSM unificato. Contro: C'è chi, come la Prof.ssa Daniela Mainenti(2), ritiene che questo rappresenti il punto dirimente della riforma. "Il punto critico, quello che può alterare in profondità la fisionomia costituzionale della giurisdizione è l'istituzione della corte disciplinare". "Perché quella sarà la sede", sostiene l'eminente studiosa "che si deciderà chi, come e con quali garanzie potrà giudicare i magistrati, e dunque quanto facile o resistente sarà l'indipendenza effettiva dei giudici rispetto al potere politico".



In sostanza, coloro che si oppongono alla riforma sostengono che accentrare la leva disciplinare in un organismo esterno potenzialmente esposto alla maggioranza politica di turno "potrebbe produrre un effetto di pressione sistemica ben più incisivo di qualsiasi slogan sulla <fine delle correnti>" auspicata dalla riforma.

Ecco come cambierebbe il Consiglio Superiore della Magistratura dopo la riforma

Caratteristica	CSM attuale (unico)	CSM post-riforma (2)
Numero di organi	1 unico CSM	2 distinti CSM
Membri togati	16: eletti dai magistrati	15 (sorteggiati) per ciascun CSM, con > 15 anni di servizio
Membri laici 8:	eletti dal Parlamento in seduta comune	10 per ciascun CSM, eletti dal Parlamento
Membri di diritto	3 (Presidente della Repubblica, Presidente e PG Cassazione)	2 per ciascun CSM
Presidenza	Presidente della Repubblica	Presidente della Repubblica per entrambi i CSM
Funzioni disciplinari	Competenza del CSM	Trasferite a una Alta Corte
Carriere	Unificate (possibile passaggio tra giudice e PM)	Separate
Modalità di selezione togati	Elezione diretta	Sorteggio dei 2/3 - eletti 1/3
Entrata in vigore	Dal 1958	Dopo referendum e 2 anni dalla pubblicazione
Autonomia del PM	Garantita dalla Costituzione	Rischio di subordinazione all'Esecutivo

CONTINUA A PAG. 5

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 4

Si tratta, in sostanza, di una svolta storica nel sistema giudiziario italiano. Il cuore del progetto è la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ma le modifiche toccano ben sette articoli della Costituzione:

Art. 87 - La duplice presidenza da parte del Capo dello Stato rappresenta una garanzia dell'unità istituzionale che, però, in virtù della riforma complessiva, non attenua il rischio di essere solo apparente.

Art. 102 - Questa è la separazione delle carriere in senso stretto: il punto più controverso della riforma. La Costituzione del 1948 prevedeva un'unica Magistratura, con possibile passaggio tra le funzioni. La riforma pone definitivamente fine a questa possibilità, ispirandosi al modello accusatorio. Coloro che mostrano contrarietà rispetto a questa grande novità ritengono che verrebbero meno le garanzie sull'autonomia del PM, con il rischio che lo stesso finisca con il diventare subordinato all'Esecutivo, perdendo, quindi, la capacità di indagare liberamente e senza vincoli anche sui c.d. "poteri forti".

Art. 104 - Due distinti CSM. I 15 componenti togati - di ciascuno organismo - verrebbero sorteggiati tra magistrati con almeno 15 anni di servizio. I 10 membri laici (due in più rispetto agli attuali componenti l'unico CSM) verrebbero eletti dal Parlamento.

Art. 105 - Le competenze disciplinari passano a una Alta Corte esterna, composta da membri non più appartenenti al CSM. Finora il CSM era giudice disciplinare dei magistrati. L'introduzione di un organo esterno potrebbe garantire terzietà, ma mina l'autogoverno. Con la composizione dell'Alta Corte affidata al Parlamento appare chiaro che si delinea una vera e propria "autostrada" alle interferenze politiche sull'azione della Magistratura. La Costituzione vigente tutela l'indipendenza dei magistrati anche attraverso l'autodisciplina: questo principio viene, a mio parere, fortemente indebolito sottraendo l'azione disciplinare all'attuale CSM.



Art. 106 - La riforma introduce **concorsi separati** per la magistratura giudicante e requirente. Chi entra come giudice non potrà diventare PM, e viceversa, salvo casi eccezionali regolati dalla legge. Questa modifica mira a **specializzare i percorsi professionali** e a evitare commistioni tra chi accusa e chi giudica. È una scelta coerente con la separazione delle carriere, ma rompe con una tradizione italiana che vedeva nella mobilità interna una garanzia di equilibrio.

A questo proposito, appare importante smascherare una delle argomentazioni più usate dai sostenitori della riforma: quella dei "passaggi" tra la funzione inquirente e quella giudicante dei magistrati. In realtà, come confermato dai dati del Ministero della Giustizia, questo fenomeno riguarda un numero praticamente insignificante di magistrati. Qualche dato dimostrerà la realtà delle cose: **a)** in media, negli ultimi 18 anni, circa 45 magistrati l'anno hanno cambiato funzioni, pari ad una percentuale media di un miserevole 0,53%; **b)** nel corso del 2023, ad esempio, 26 PM su 2.186 sono diventati giudici, pari a una percentuale dell'1,19% dei PM; **3)** 8 giudici su 6.665 sono diventati PM, pari a una percentuale dello 0,12 % dei giudici; **c)** in totale, appena 34 magistrati su un totale di 8.851 hanno chiesto ed ottenuto di cambiare funzioni (e relativa regione), pari ad una risibile percentuale dello 0,38%. Tra l'altro, sempre ed ancora in ossequio alla verità e per onestà intellettuale, va anche precisato che già la riforma Cartabia aveva posto un limite ai passaggi di funzioni. Prima della riforma, un magistrato poteva cambiare funzioni fino a 4 volte nel corso della carriera, la Cartabia le ridusse ad una sola possibilità. Inoltre, poiché la previsione di poterlo fare solo nei primi 10 anni di carriera non fu poi inserita nella stesura finale della legge, oggi il CSM valuta caso per caso quando concedere il passaggio. Parlare, quindi, di "commistioni" e di "confusione dei ruoli" è una menzogna strumentale, utile solo a giustificare una riforma che mira a ben altri obiettivi.

Art. 107 - La riforma istituisce una **Alta Corte disciplinare**, organo terzo e autonomo, composto in parte da membri eletti dal Parlamento e in parte dalla

CONTINUA A PAG. 6

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 5

magistratura. Avrà competenza esclusiva in materia disciplinare. Questa novità punta a **rafforzare l'imparzialità** nei procedimenti disciplinari. Tuttavia, la composizione mista solleva interrogativi: se il Parlamento avrà troppo peso, si rischia una **politicizzazione della giustizia**. Il bilanciamento tra autonomia e controllo democratico sarà cruciale.

Art.110 - Il Ministro non potrà più promuovere azioni disciplinari. Questa funzione sarà esclusiva dell'Alta Corte. Il suo ruolo si limiterà all'organizzazione amministrativa.

Opportuno anche evidenziare che, prima dell'eventuale entrata in vigore delle nuove norme, è stato previsto un periodo di transizione. Le nuove disposizioni, infatti, entreranno in vigore due anni dopo la pubblicazione della legge. Immagino che la transizione sarà dedicata alla formazione dei due nuovi CSM a dell'Alta Corte. La norma transitoria è prudente ma non credo risolva i problemi costituzionali. In questo senso, il tempo non attenua i concreti rischi di una sostanziale alterazione degli equilibri tra i poteri dello Stato attraverso passaggi che potranno anche apparire tecnicamente regolari ma, pavento, democraticamente fragili.

Ma al di là delle modifiche costituzionali, è necessario interrogarsi sul significato politico e culturale di questa riforma. In definitiva, essa sembra proporre un modello più vicino a quello di altri paesi europei, ma il suo impatto dipenderà molto da come verranno scritte le leggi attuative e da quale sarà la composizione effettiva degli organi di garanzia.



Tra l'altro, poiché essa interviene pesantemente rispetto a numerosi articoli della nostra Costituzione, significa che non si tratta di una riforma di tipo "tecnico". È una riforma di carattere politico che ridefinisce il rapporto tra Magistratura e potere Esecutivo. Ecco perché il referendum del 2026 sarà una scelta tra due modelli di giustizia: uno autonomo, l'altro controllato dalla politica "di turno". E, come scrisse Piero Calamandrei: *"La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare"*!

Confronto tra le tre riforme

Proponente	Separazione carriere	Controllo sul PM	Obiettivo dichiarato	Rischio principale
Nordio (2025)	Sì	Rafforzato	Imparzialità e efficienza	Politicizzazione del PM
Berlusconi (2005)	Sì	Forte	Difesa da inchieste	Conflitto di interessi
Renzi (2016)	No	No	Semplificazione istituzionale	Accentramento dell'esecutivo

Più in particolare:

Silvio Berlusconi:

- propose la separazione delle carriere ed il controllo politico del PM
- ampliò la responsabilità civile dei magistrati
- obiettivo implicito: limitare il potere della Magistratura inquirente.

Matteo Renzi:

- non toccava direttamente la giustizia, ma rafforzava l'Esecutivo
- le riforme processuali, a suo dire, puntavano all'efficienza del sistema
- la sua riforma fu bocciata dal successivo referendum

Quella che segue è, invece, un'interessante tabella di confronto tra la riforma della giustizia proposta da Matteo Renzi e quella di Nordio:

CONTINUA A PAG. 7

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 6



Tema/Principio	Riforma Renzi (2014-2016)	Riforma Nordio (2024-2025)
Obiettivo principale	Processi più rapidi, riduzione arretrati, efficienza	Cambiamento costituzionale assetto della Magistratura
Separazione carriere Giudici/PM	No	Si, divisione netta
CSM	Incentivo al merito, lotta al correntismo	Doppio CSM, uno per PM ed uno per Giudici
Responsabilità magistrati	Riferimento norme europee	Non centrale
Disciplina Magistratura	Riforma disciplinare	Istituzione Alta Corte disciplinare
Norme contro criminalità economica	Falso in bilancio autoriciclaggio	Non previsto
Accelerazione processo penale	Riforma della prescrizione con tempi più brevi	Non previsto
Intercettazioni/privacy	Equilibrio tra diritto e tutela	Non previsto
Informatizzazione	Forte spinta a informatizzazione	Non previsto
Coinvolgimento Costituzione	No	Referendum confermativo
Sorteggio membri togati CSM	No	Si
Impatto sui cittadini	Più rapide risposte da giustizia tutela economica	Profonde modifiche degli equilibri costituzionali



Credo si evinca, in maniera evidentissima la differenza tra le due riforme: Renzi tendeva, tra l'altro, a rendere la giustizia civilistica più efficiente e moderna, mentre la proposta di riforma intende cambiare in profondità la struttura della Magistratura, intervenendo anche sulla Costituzione.

Naturalmente, le posizioni pro e contro sono già ampiamente polarizzate ed il clima non è, di certo, destinato a cambiare. Anzi, con l'approssimarsi della consultazione referendaria, è destinato a "surriscaldarsi".

Allo stato, le posizioni appaiono così distinte;

CONTINUA A PAG. 8

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 7

Voce pubblica
Carlo Nordio
Giorgia Meloni
PD, M5S, AVS
Di Pietro
Gratteri

Posizione sulla riforma
Favorevole
Favorevole
Contrari
Favorevole
Contrario



Motivazione principale
"Serve efficienza e imparzialità, non ideologia"
"Una giustizia che non sia politica"
"Attacco all'autonomia, rischio di controllo politico"
"Serve correggere distorsioni interne"
"La giustizia deve disturbare il potere"

Interessante riportare che, in qualche intervista, Di Pietro ritiene di poter distinguere la riforma Nordio da quella ipotizzata da Berlusconi, perché ritiene che quella di oggi non nasca per difendere il potere politico del singolo, mentre, rispetto a quella prevista da Gelli, non ha finalità eversive. E tiene molto a precisare che la sua posizione "è tecnica, non ideologica".

Altrettanto importante appare la posizione di Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica a Napoli, nonché ex Procuratore di Catanzaro e uno dei massimi esperti di criminalità organizzata. Egli sostiene che la riforma indebolisca il PM e lo esponga al controllo della politica, inoltre rischi di limitare l'autonomia investigativa nella lotta alla criminalità organizzata. In sintesi, Gratteri ha definito la riforma *"un attacco all'indipendenza del pubblico ministero" ed affermato "Chi gestisce il potere non vuole essere disturbato. Ma la giustizia deve disturbare, se serve"*.

Ma su questo tema, cosa risponderebbe oggi un personaggio la cui cupa ombra sembra aleggiare su questa riforma? Cosa ne direbbe Licio Gelli?

Dalla sua residenza di Villa Wanda ad Arezzo, immagino così risponderebbe, se intervistato:

Giornalista: Maestro Gelli, la riforma Nordio riprende alcune idee contenute nel suo Piano di Rinascita Democratica. **Gelli:** *"Non alcune, le riprende tutte. Separazione delle carriere, controllo del PM, riforma del CSM: sono le cose che dicevo io"*. **Giornalista:**

Ma oggi si parla di efficienza, non di eversione. **Gelli:** *"L'efficienza è il cavallo di Troia. Il vero obiettivo è sempre stato uno: normalizzare la Magistratura"*. **Giornalista:** Lei quindi rivendica la paternità della riforma che oggi porta il nome di Nordio? **Gelli:** *"Non ho bisogno di rivendicarla. È sufficiente leggere il mio Piano. È tutto lì, nero su bianco"*.



Tutt'altra cosa, credo, risponderebbe il mai sufficientemente rimpianto Giovanni Falcone del quale, contrariamente alla volgare speculazione operata dai sostenitori della riforma che - forzatamente - pretendono di "arruolarlo" tra le loro fila, riporto che, in più occasioni, pare abbia espresso l'idea che la separazione delle carriere potesse essere utile, a condizione che non si traducesse in una subordinazione del Pm al potere dell'Esecutivo.

Appare quindi chiaro che questa riforma è molto più di un semplice cambiamento legislativo. Di fronte a questa scelta, non possiamo limitarci alle discussioni tecniche o alle promesse della politica.

Non è solo una questione tecnica o di bilanci tra poteri: è, prima di tutto, una questione di civiltà, di futuro democratico.

Certo, le ragioni di coloro che si dichiarano favorevoli ai contenuti del ddl 504/2023 colpiscono l'immaginario collettivo con forza: parole come "imparzialità", "terzietà del giudice" e "modello europeo" risuonano con immediatezza e sembrano offrire risposte semplici a problemi complessi. È quindi comprensibile che queste argomentazioni facciano presa su un'opinione pubblica spesso disillusa, che si affida alle promesse dei promotori in cerca di giustizia più equa e trasparente. Tuttavia, dietro questa narrazione seducente, si cela un retroterra meno visibile, ma altrettanto cruciale: implicazioni sistemiche, rischi di politicizzazione, tensioni tra autonomia e controllo e una profonda ridefinizione degli equilibri costituzionali.

Ignorare e sottovalutare questi aspetti significa esporsi a conseguenze potenzialmente molto gravi, che potrebbero compromettere non solo l'indipendenza della Magistratura, ma anche la fiducia dei cittadini nel sistema democratico.

In questo senso, i numerosi "precedenti" del governo Meloni e, in particolare, del Ministro della Giustizia, si prestano a valutazioni tutt'altro che positive e inducono al pessimismo: altro che imparzialità e modello europeo!

È sufficiente ricordare le forti limitazioni alle intercettazioni ambientali, l'abolizione dell'abuso d'ufficio, l'aver reso più difficile la carcerazione

CONTINUA A PAG. 9

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 8

preventiva per i reati presso la PA, e l'aver previsto l'incomprensibile preavviso prima di procedere a un arresto o a una perquisizione: tutti provvedimenti tesi ad indebolire l'azione penale e favorire non i semplici cittadini ma, in particolare se non esclusivamente, i c.d. "colletti bianchi".

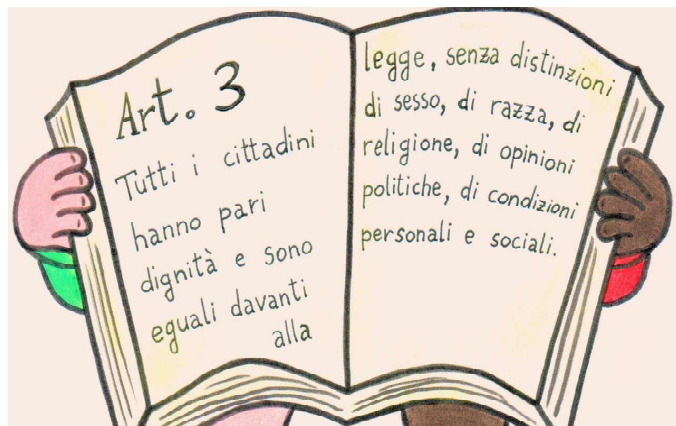
In questo contesto, credo appaiano chiari ed evidenti i motivi che inducono gli oppositori della riforma a temere le reali intenzioni di coloro che si apprestano a manomettere la Carta costituzionale e (soprattutto) trasformare la giustizia, attraverso il PM assoggettato al controllo diretto della politica, in un'arma nelle mani del governo di turno.

Pensiamo per un attimo a casi che negli ultimi anni hanno scosso il nostro Paese: scandali di corruzione, sperpero di danaro pubblico, politici indagati per gravi reati, grandi imprenditori che evadono milioni di euro di tasse. I reati di tati cittadini "di serie A", dei politici, di chi ha amici e agganci nei palazzi del potere, rischiano concretamente di essere ignorati o insabbiati. Al contrario, la repressione si abatterà sempre e soltanto di più su chi non ha protezioni: semplici cittadini, lavoratori, pensionati, giovani.

Immaginiamo un cittadino che subisce una truffa o un sopruso e scopre che le indagini non proseguono perché il reato a suo danno non è una priorità. Pensiamo a chi denuncia malaffare, ambientale o politico, e vede la propria voce zittita da una Procura che riceve "ordini dall'altro". È questo il futuro che vogliamo? Una giustizia selettiva, al servizio dei potenti e nemica dei più deboli?

La riforma Nordio porta il rischio di rendere tutto questo una regola fissa. Con il PM sotto il controllo della politica, le indagini da condurre saranno decise dai politici.

In questo senso, i promotori e i sostenitori della riforma, a cominciare dalla Premier e dal Ministro della Giustizia,



fino ai soliti "pennivendoli" e agli editorialisti compiacenti, sostengono che *"in nessuna parte del ddl 1353 è presente l'ipotesi della subordinazione del PM"* e che affermare il contrario rappresenti un ingiustificato *"processo alle intenzioni"*. La storia e l'iter delle iniziative parlamentari che, alla fine, hanno prodotto il testo definitivo approvato il 30 ottobre scorso concorrono, però, a confermare che i timori sono ampiamente giustificati.

Ne spiego il perché illustrando prima (graficamente) la cronologia dei lavori parlamentari che hanno preceduto la stesura del testo definitivo del ddl costituzionale.

La necessaria premessa è che il Disegno di Legge Costituzionale C1917 (C sta per Camera), di iniziativa governativa, aveva assorbito e incluso alcune proposte presentate in precedenza da altri Deputati.

Cronologia della riforma

Data	Nr. ddl	Sede	Evento Principale
13 giugno 2024	1917	Camera	Presentazione proposta di leggecostituzionale (10 articoli)
16 gennaio 2025	1917	Camera	Approvazione in prima deliberazione (10 articoli)
25 febbraio 2025	504 di iniziativa parlamentare	Senato - Commissione affari costituzionali	Soppressione art. 10 (ridondante e assorbito da artt. 7 e 8) - Il testo passa da 10 a 8 articoli
22 luglio 2025	1353 di iniziativa governativa	Senato	Approvazione prima deliberazione. 106 favorevoli, 61 contrari 11 astenuti
21 ottobre 2025	1917 ritorno	Camera	Approvato in seconda deliberazione - conforme
30 ottobre 2025	1353	Senato	Approvazione definitiva 112 favorevoli, 59 contrari 9 astenuti

CONTINUA A PAG. 10

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 9

Anticipo che chiunque volesse controllare la veridicità delle affermazioni che seguono avrà ampie possibilità di farlo consultando l'apposita documentazione. Il primo punto utile, per comprendere la successione temporale dei fatti, è quello di considerare che a ogni disegno di legge presentato alla Camera o al Senato viene assegnato un relativo numero. Ne consegue che quando il ddl 1917 approdò al Senato ricevette il numero 504.

Nel corso dell'esame in Commissione, i Senatori soppressero l'art. 10 che prevedeva di intervenire rispetto all'art. 112 della Costituzione che recita: *"Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale"*. Cosa significa? Vuole dire che ogni notizia di reato deve essere perseguita senza eccezioni perché al PM non è consentito ignorarla: è il principio della **obbligatorietà dell'azione penale**. Alla Camera - attraverso l'art. 10 del ddl - erano state aggiunte al testo costituzionale queste parole: **"nei casi e nelle modalità previste dalla legge"**.

Ciò significava che il Parlamento avrebbe avuto la facoltà di decidere quali reati perseguire con precedenza e quali con minore urgenza! Proprio ciò che denunciano coloro che si dichiarano contrari alla riforma!

Tutto bene quindi? Soppresso lo spauracchio dell'art. 10 che modificava la Costituzione, hanno ragione coloro i quali affermano che non esiste alcuna possibilità che il PM, in futuro, debba dipendere dalla volontà politica della maggioranza di turno?

Absolutamente no!

Allo scopo, è fondamentale rilevare ciò che risulta dal Resoconto ufficiale della Commissione Affari Costituzionali, Senato (XIX legislatura).

Nel fascicolo del ddl S. 504 (separazione delle carriere), durante la seduta del 25 febbraio 2025 è verbalizzato: *"La commissione, nel procedere all'esame degli articoli, delibera la soppressione dell'articolo 10, ritenuto ridondante e già assorbito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli 7 e 8"*.

Per completare l'informazione, rilevo che, in pratica:

- 1) La soppressione è verbalizzata come decisione della Commissione
- 2) La decisione risulta dal verbale ufficiale
- 3) Questo tipo di annotazione è collegiale
- 4) Il Presidente della commissione era Alberto Balboni (Fdi)

In definitiva: **a)** la frase *"nei casi e nelle modalità previste dalla legge"* non è rimasta nel testo finale del ddl; **b)** la Commissione la considera "assorbita" perché, evidentemente gli articoli 7 e 8 già contenevano



strumenti che avrebbero avuto un effetto analogo: cioè limitare il PM ed inserire criteri specifici per l'esercizio dell'azione penale.

Ecco la verità: nonostante le dichiarazioni pubbliche, è palese - direi lapalissiano - il tentativo di introdurre nel nostro ordinamento la subordinazione del pubblico ministero alla volontà politica.

Ne consegue la legittimità delle preoccupazioni dei comuni cittadini, in quanto, con la riforma, il PM potrebbe dover agire solo nei casi che il potere politico - cioè la maggioranza politica di turno - avrà, attraverso una legge, deciso di perseguire.

E le conseguenze, possiamo esserne sicuri, non colpiranno certo i potenti, ma i cittadini comuni. I reati dei colletti bianchi e degli amici del potere non figureranno - di certo - tra le priorità dei Pm! Più chiaro di così, davvero non si può.

Tra l'altro - per citare il celebre aforisma secondo il quale: *"A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina"* - appaiono "parole dal sen fuggite", se non un clamoroso autogol, quelle pronunciate da Nordio nel corso di un'intervista al Corriere della Sera pubblicata il 3 novembre 2025. Con sorprendente candore, il Ministro della giustizia dichiarava: *"Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo!"*

Una frase che suona come una conferma esplicita: la riforma è pensata e dedicata a chi governa, non per chi è governato. Altro che imparzialità e garanzie costituzionali, qui si ammette, senza troppi giri di parole, che il vero obiettivo della riforma consiste nel mettere la giustizia - e in particolare il PM - al servizio del potere politico di turno.

Ecco perché le preoccupazioni sollevate da costituzionalisti, giuristi, opposizioni politiche, magistrati e semplici cittadini non sono frutto di allarmismo ideologico ma di lucida analisi democratica.

Le parole di Nordio, quindi, lungi dal rassicurare, confermano clamorosamente le ragioni del "NO" al prossimo referendum.

Tra l'altro, commetteremmo un grave errore nel dare

CONTINUA A PAG. 11

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUA DA PAG. 10

credito a chi sostiene che questa riforma serve a tutti. Essa serve solo a chi ha qualcosa da nascondere. Credo sia altrettanto sbagliato pensare che essa rappresenti esclusivamente il punto più alto ed importante di quello scontro che, da troppo tempo, pare opporre la politica alla Magistratura, senza alcuna conseguenza per tutti noi.

Se così fosse, si potrebbe anche comprendere - di certo, non condividere - che ciascuno di noi si schierasse a favore o contro uno dei due contendenti. Ma non è così. Lasciarsi coinvolgere in uno scontro che non sarebbe mai dovuto nascere ed operare una scelta di campo a prescindere (solo ed esclusivamente per sostenere una delle due parti in causa) sarebbe, a mio parere, esiziale. In realtà, quello che appare uno scontro frontale, direi una sorta di sfida finale all'Ok Corral tra due poteri dello Stato è già, di per sé, un'assoluta anomalia nella quale la Magistratura è stata trascinata a forza. Una sfida, dunque, al termine della quale sarebbero i cittadini comuni le uniche vittime del controllo politico sul pubblico ministero. Una subordinazione che potrebbe tradursi nell'indicazione di trascurare - e, quindi, evitare di perseguire - determinati reati e perseguire altri. L'azione penale sarebbe così concentrata sui reati della gente comune, mentre le grandi truffe, i casi di corruzione pubblica e gli scandali finanziari sarebbero avvolti dal silenzio.

Concludo con qualche altra considerazione di carattere generale.

La riforma Nordio è passata in Parlamento, ma non è stata davvero discussa. Le Camere hanno svolto il ruolo di semplici notai, ratificando un testo blindato, sostanzialmente immutato dalla sua presentazione fino al voto finale. Nessun emendamento, nessun confronto: solo un iter accelerato, funzionale a portare il provvedimento al referendum. Questa scelta politica non è stata casuale. La maggioranza ha voluto evitare il rischio di accordi, compromessi e modifiche, preferendo spostare il terreno dello scontro fuori dal Parlamento, direttamente davanti ai cittadini. Così facendo, però, ha svuotato il senso stesso della rappresentanza: il Parlamento non è stato luogo di elaborazione, ma mero passaggio formale.



Appare dunque paradossale ciò che afferma il Ministro della Giustizia: "Non deve essere un referendum pro o contro il governo Meloni, o pro o contro il ministro Nordio. La giustizia non è una partita politica: il voto deve restare sul merito, non sulle appartenenze".

Ma proprio la dinamica parlamentare e la scelta di blindare il testo hanno reso inevitabile la politicizzazione di un referendum relativo ad una riforma che non è quella della Giustizia.

Infatti, come credo appaia evidente, la Nordio/Meloni non ha nulla a che vedere con le questioni attinenti al funzionamento della giustizia. Non interviene sulla durata dei processi, sulle dotazioni amministrative degli uffici giudiziari, sul potenziamento dei riti alternativi, sulle carenze di personale. Non è volta a migliorare la tutela ed il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

Interessante e utile, a questo punto, riportare i contenuti del c.d. "Piano di rinascita democratica" di Licio Gelli e quelli della riforma Nordio/Meloni: un confronto attraverso il quale, oggettivamente, le analogie appaiono sin troppo evidenti!

Tabella comparativa

Voce	Piano Gelli (P2)	Riforma Nordio/Meloni
Origine	Piano segreto oggi massonica	Disegno di legge costituzionale 2025
Finalità dichiarata	Controllo politico della magistratura	Modernizzazione, Chiarezza dei ruoli, Giusto equilibrio tra i poteri
Strumento chiave	Separazione delle carriere e doppio CSM	Separazione delle carriere e doppio CSM
Effetto reale	Subordinazione dichiarata del PM al potere politico	Rischio di ridurre indipendenza del PM
Narrativa	Progetto eversivo ed autoritario	Riforma istituzionale presentata come "neutra"
Reazioni	Condanna unanime dopo lo scandalo della P2	Governo favorevole Opposizioni e ANM contrari
Paradosso	Golpe mascherato da riforma	Riforma che pare riprenda idee eversive
Pre-riforma	Esami psico-attitudinale per tutti i magistrati	In arrivo dal 2026 (Decreto attuativo già approvato)

CONTINUA A PAG. 12

Giustizia. Cosa rischia il cittadino comune con la riforma Nordio?

CONTINUADA PAG. 11

La storia ci consegna, dunque, un documento inquietante. Oggi, quarant'anni dopo, ritroviamo quelle stesse misure in una riforma costituzionale che pretende di chiamarsi modernizzazione. Non è un caso: è un'allarmante assonanza.

In questo senso, è opportuno riportare una dichiarazione del Procuratore Generale di Napoli, Aldo Policastro che, il 17 novembre, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, aveva sostenuto che la riforma Nordio-Meloni *"riprende punti del Piano di Rinascita democratica della P2"* e sottolineato *"il rischio di una riduzione dell'indipendenza del pubblico ministero"*. Ebbene, la risposta del Ministro della Giustizia non ha tardato ed è stata, a mio parere, semplicemente disarmante. Infatti, il giorno successivo, nel corso di una visita istituzionale presso il carcere di Secondigliano, a Napoli, Nordio, ha dichiarato: *"Io non conosco il Piano della P2. Posso dire che se l'opinione del Sig. Licio Gelli era un'opinione giusta, non vedo perché non si dovrebbe seguire perché l'ha detto lui"* E ha aggiunto: *"Anche l'orologio sbagliato segna due volte al giorno l'ora giusta"*.

Cosa dire? Un Ministro della Repubblica, assunto alla carica istituzionale che fu di Giuliano Vassalli e Giovanni Maria Flick, dichiara di non conoscere il piano della P2. È come se un vigile urbano non sapesse cosa sia un semaforo: evidentemente, la pochezza non è un incidente di percorso, è un programma. Purtroppo, però, non è il caso di scherzare: si tratta - nella più benevola delle ipotesi - di una grave lacuna culturale ed istituzionale. Della indiretta legittimazione di un piano eversivo, nella peggiore lettura del contesto in cui si colloca questa riforma.

Per concludere.

Si parla di *"buon senso"*, di *"modernizzazione"*, ma dietro la facciata rassicurante della Nordio-Meloni si nasconde un disegno molto più radicale: ridurre l'autonomia della Magistratura. Non è un caso che, negli ultimi mesi, la Presidente del Consiglio ed i suoi ministri abbiano ripetutamente accusato i giudici di *"invadenza"*.

"Se i giudici vogliono governare, si candidino": (Meloni, 31 gennaio 2025, dopo l'apertura di

un'indagine sul caso Almasri); un attacco diretto che trasforma il controllo di legalità in un abuso di potere. *"Vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, in particolare su immigrazione"*: (Meloni, 31 gennaio 2025, stessa occasione); insinuare che i magistrati agiscano per fini politici significa delegittimare la loro funzione di garanzia.

"La sinistra non ci batte e ricorre ai giudici": (Meloni, 21 luglio 2025, comizio di chiusura campagna sulla riforma Nordio-Meloni); qui la giustizia viene dipinta come braccio armato dell'opposizione, un ostacolo da neutralizzare.

"La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza" (Meloni, 29 ottobre 2025, dopo la decisione della Corte dei Conti di non registrare la delibera CIPESS sul ponte

sullo Stretto di Messina); appare, in tutta la sua brutale chiarezza, il reale obiettivo della Nordio-Meloni!

Queste dichiarazioni, unite a quelle (in più occasioni) involontariamente sfuggite a Nordio, non rappresentano semplici sfoghi: sono tasselli di una strategia. Ogni volta che un tribunale interviene su espulsioni, accordi internazionali o provvedimenti amministrativi non graditi dalla Premier e dal suo governo, la reazione è la stessa: denunciare un'invasione di campo. Per

cui: se la Magistratura è *"invadente"*, allora va riformata per impedirle di esserlo. È questo il messaggio implicito. In altre parole, il governo non vuole solo *"cambiare la giustizia"*: vuole governarla!

E chi crede nella democrazia non può ignorare tutto questo! Il referendum quindi non è una scelta tecnica, né rappresenta solo l'ennesima tappa dello scontro tra politica e Magistratura: è un bivio storico. Votare NO significa difendere la Costituzione Repubblicana, l'autonomia della Magistratura e il diritto dei cittadini a una Giustizia senza condizionamenti. Votare **NO** significa dire che la democrazia non si piega al copyright della P2.

NOTE

1) Fonte: volerealaluna.it, *"La riforma della giustizia: ovvero la truffa delle etichette"*, di Domenico Gallo

2) Fonte: Il Fatto Quotidiano blog, *"Non la separazione delle carriere: il vero cavallo di Troia di Nordio è l'Alta Corte disciplinare"*, di Daniela Mainenti, Professoressa straordinaria in Diritto Processuale Penale Comparato.

